



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
SEZIONE QUARTA

Reg. Ord. Coll. 80/08
Reg. Ord. Dc. 1462/06

composto dai Signori:

dott. Eduardo Pugliese

Presidente

dott.ssa Renata Emma Ianigro

Primo Referendario

dott.ssa Rosa Perna

Primo Referendario est-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 1462/2006 R.G. proposto da

ICOLARO Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliavano alla via Diaz n. 11;

nonché contro

Presidente della Commissione giudicatrice del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

- non costituito -

e nei confronti di

Tarallo Antonio;

Di Concilio Franco;

Sanseverino Osvaldo;

Caprio Carmela;

- non costituiti -

per l'annullamento, previa sospensione:

<<a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 10625/2005 del 15 marzo 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001;

b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, di cui all'allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente l'attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso;

c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1 in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l'altro, alla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente;

- d) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui non è incluso il ricorrente;
- e) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui immotivatamente con punteggio inferiore a quello del ricorrente sono stati inclusi i candidati con la qualifica B3 in soprannumero;
- f) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso in questione e quindi ad essere ammesso al corso di formazione di cui si discute>>.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

VISTI gli atti tutti di causa;

VISTO l'art. 44, co. I, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

VISTO l'art. 21, co. I, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

VISTI gli artt. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il Pr. Referendario Rosa Perna), l'avvocato Emanuele Biondi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sirio;

RILEVATO che:

- parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;
- le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;
- con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;
- alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso – su richiesta di entrambe le parti costituite – è stato introitato in decisione;

RITENUTO che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

D) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

- a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;
- b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;
- c) tutti i provvedimenti impugnati;
- d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;

e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitole dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttorio sub I);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito *Internet* del Ministero dell'Economia delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.



Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 27 giugno 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente
(dott. Eduardo Pugliese)

Il Primo Referendario est.
(dott.ssa Rosa Perna)

Stampa del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, con data 16 GEN 2008 e numero di protocollo 1000/08.

